

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2

Ex art. 107, n. 4,  
del regolamento

## PROPOSTA DI LEGGE

### D'INIZIATIVA POPOLARE

*(a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione  
e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352)*

*Ripresentata il 25 maggio 1972*

### Parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore degli artigiani e dei loro familiari a quelli previsti per l'assicurazione generale obbligatoria e norme in materia di sicurezza sociale degli artigiani

L'articolo 33 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale ha delegato il Governo a realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti e a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune; nonché a consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista, per consentire il raggiungimento di più elevate ed adeguate pensioni contributive, entro il 31 dicembre 1975.

Per quanto riguarda gli artigiani viene data immediata applicazione alla parificazione dei trattamenti ed all'allineamento dei minimi di età pensionabile, fissando, con la presente proposta la identità di trattamento per quanto riguarda misura e requisiti di età e di anzianità contributiva, come norma generale non-

ché la decorrenza e la gradualità della parificazione e dell'allineamento dal 1° gennaio 1971, per il periodo transitorio che avrà termine con il 1° gennaio 1973. Si tratta, infatti, della realizzazione di un diritto costituzionale (a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria - articolo 38, secondo comma della Costituzione) riconosciuto ai lavoratori e che non può essere quindi discriminato in linea permanente e di principio, ma solamente posto in essere con un meccanismo di gradualità, in relazione a problemi di passaggio dalla condizione iniziale a quella conforme al precetto costituzionale.

È, anzi, auspicabile che per tutte le categorie di lavoratori autonomi il Governo, anticipando l'esercizio della delega sani la situazione presente di anomalia costituzionale.

La stessa esigenza di parificazione viene fatta valere per quanto riguarda l'assistenza di malattia ai pensionati artigiani, i quali,

dal 1° gennaio 1971 beneficeranno delle prestazioni obbligatorie di carattere sanitario previste per i lavoratori dipendenti pensionati.

\* \* \*

L'articolo 1 consente di realizzare la auspicata parificazione di trattamento per quanto riguarda gli artigiani, indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 33 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la delega al Governo.

L'articolo 2 e l'articolo 6, primo comma, fissano i principi generali dell'allineamento delle prestazioni, rispettivamente per il trattamento minimo di pensione e per l'assistenza di malattia ai pensionati artigiani.

L'articolo 3 e l'articolo 6, secondo comma, indicano la copertura iniziale e le successive forme di copertura, rispettivamente per la gestione pensionistica e per la gestione assistenziale.

L'articolo 5, analogamente a quanto previsto dall'articolo 19 della legge 153 del 1969, prevede un meccanismo di aumenti, commi-

surati all'aumento dell'indice del costo della vita.

L'articolo 4 prevede classi convenzionali di contribuzione, per la determinazione del contributo medio ponderato riferito ai versamenti effettuati; nel sistema generale, come è noto, si fa riferimento al salario, che è determinato da contratto di lavoro, e non dalla scelta dell'assicurato; come è nel caso degli artigiani. Perciò l'articolo 7 delega il Governo ad emanare norme di attuazione della legge.

L'articolo 8 e l'articolo 9 stabiliscono l'allineamento per i trattamenti minimi attuali e per i requisiti minimi di età, fissando un periodo di transizione della durata di due anni.

\* \* \*

Per motivi di ordine costituzionale, economico e sociale i proponenti confidano che il Parlamento vorrà accogliere e rendere legge dello Stato il presente progetto di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

### ART. 1.

L'articolo 33 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito, per quanto riguarda gli artigiani, dalle disposizioni della presente legge.

### ART. 2.

Il trattamento minimo di pensione spettante agli artigiani ed ai loro familiari per tutte le categorie di pensioni è fissato nella stessa misura e con gli stessi requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti per i lavoratori dipendenti, salvo quanto disposto dalle norme transitorie degli articoli 8 e 9.

### ART. 3.

All'onere, costituente l'apporto dello Stato per la corresponsione delle pensioni stabilite con la presente legge, si provvede con una addizionale del 30 per cento dell'imposta sulle società e le obbligazioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi con le previste risorse di bilancio.

### ART. 4.

Gli artigiani possono effettuare i versamenti dei contributi per l'assicurazione IVS, nelle classi da quattro a tredici della tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, secondo i seguenti importi, aggiuntivi a quelli in vigore per la classe terza:

Classe IV	L.	350 mensili	
» V	»	600	»
» VI	»	950	»
» VII	»	1.300	»
» VIII	»	1.750	»
» IX	»	2.250	»
» X	»	2.700	»
» XI	»	3.150	»
» XII	»	3.650	»
» XIII	»	4.200	»

### ART. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro, verrà disposta la variazione annuale del coefficiente fissato all'articolo 17 della legge 21 luglio

1965, n. 903, tenendo conto delle variazioni del costo della vita come previsto dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 6.

I pensionati artigiani sono assistiti dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a partire dal 1° gennaio 1971, con la erogazione delle prestazioni obbligatorie di carattere sanitario previste per i lavoratori dipendenti pensionati.

Il relativo contributo è aumentato dello 0,10 per cento, dal 1° gennaio 1971 per i dipendenti dalle imprese artigiane ed è a carico del datore di lavoro.

ART. 7.

Entro il 30 giugno 1971 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri ministri interessati, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative a carattere nazionale, è delegato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

ART. 8.

Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione liquidati dalla gestione speciale per gli artigiani non possono essere inferiori:

a L. 21.000 mensili dal 1° gennaio 1971  
» » 23.000 » » 1° gennaio 1972  
» » 25.000 » » 1° gennaio 1973  
per gli artigiani con più di 65 anni.

ART. 9.

I requisiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia a carico della gestione speciale per gli artigiani sono determinati come segue:

uomini	anni	64	donne	anni	59	dal	1°	gennaio	1971
»	»	62	»	»	57	»	1°	gennaio	1972
»	»	60	»	»	55	»	1°	gennaio	1973.